



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Ambito e finalità

Art. 2. Organizzazione strutturale dell'Ateneo

TITOLO II

***NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE
DIDATTICHE E DI RICERCA***

CAPO I

NORME ELETTORALI PER LA COSTITUZIONE

DEGLI ORGANI, ORGANISMI COLLEGIALI E MONOCRATICI

SEZIONE I

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Art. 3. Indizione delle elezioni e convocazioni del corpo elettorale

***Art. 4. Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori e del personale tecnico
amministrativo***



Art. 5. Aspettative e/o congedo / congedo straordinario /anno sabbatico

Art. 6. Elettorato attivo / passivo studenti

Art. 7. Liste degli elettori

Art. 8. Incompatibilità elettorali

Art. 9. Limiti del mandato

Art. 10. Candidature professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo

Art. 11. Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti

Art. 12. Commissione Elettorale Centrale

Art. 13. Seggi elettorali

Art. 14. Propaganda elettorale

Art. 15. Procedure elettorali

SEZIONE II

PROCLAMAZIONE, MANDATO DEGLI ELETTI E GARANZIE DELLE RAPPRESENTANZE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 16. Proclamazione degli eletti

Art. 17. Proclamazione degli eletti per le rappresentanze studentesche

Art. 18. Durata del mandato

Art. 19. Elezioni suppletive



Art. 20. Garanzia delle rappresentanze e delle pari opportunità per le componenti dei professori, dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo

Art. 21. Norme di rinvio

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO

CAPO I

IL RETTORE

Art. 22. Funzioni del Rettore

Art. 23. Indizione delle elezioni del Rettore e convocazione del corpo elettorale

Art. 24. Elettorato passivo

Art. 25. Elettorato attivo

Art. 26. Candidature

Art. 27. Comitato per le candidature a Rettore

Art. 28. Votazioni e quorum

Art. 29. Proclamazione dell'eletto e nomina

Art. 30. Mozione di sfiducia



CAPO II

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 31. Funzioni del Senato accademico

Art. 32. Composizione del Senato accademico

Art. 33. Le componenti elettive, elettorato attivo e passivo

Art. 34. Convocazione del corpo elettorale

Art. 35. Candidature

Art. 36. Proclamazione degli eletti

Art. 37. Partecipazione alle riunioni e decadenza dei componenti del Senato accademico

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38. Funzioni del Consiglio di amministrazione

Art. 39. Composizione del Consiglio di amministrazione

Art. 40. Giustificazione delle assenze e decadenza dei componenti

Art. 41. Componente elettiva del Consiglio di amministrazione

Art. 42. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature

Art. 43. Elettorato attivo e passivo

Art. 44. Proclamazione degli eletti



TITOLO IV

ORGANISMI DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E DISCIPLINA

CAPO I

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 45. Composizione e compiti del Collegio dei revisori

CAPO II

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 46. Composizione

Art. 47. Componente elettiva studentesca del Nucleo di valutazione

CAPO III

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEIO

Art. 48. Composizione del Presidio della Qualità

Art. 49. Compiti e funzioni del Presidio della Qualità



CAPO IV

COLLEGIO DI DISCIPLINA DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 50. Composizione del Collegio di disciplina

Art. 51. Doveri di riservatezza da parte degli Organi e Organismi

CAPO V

COLLEGIO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 52. Membri della comunità studentesca

Art. 53. Illecito disciplinare

Art. 54. Sanzioni disciplinari

Art. 55. Competenza

Art. 56. Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare

Art. 57. Collegio di disciplina degli Studenti

Art. 58. Doveri di riservatezza

CAPO VI

PROCEDURE DISCIPLINARI PER IL

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE



Art. 59. Ambito di applicazione

Art. 60. Obblighi del dipendente

Art. 61. Titolarità del potere disciplinare

Art. 62. Sanzioni e fattispecie disciplinari

Art. 63. Procedimento disciplinare

Art. 64. Licenziamento disciplinare e procedimento abbreviato

Art. 65. Doveri di riservatezza



TITOLO V

ORGANISMI CONSULTIVI

CAPO I

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 66. Composizione del Consiglio degli studenti

Art. 67. Convocazione del corpo elettorale

Art. 68. Elettorato attivo e passivo

Art. 69. Presentazione delle liste dei candidati

Art. 70. Proclamazione degli eletti



CAPO II

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 71. Violazione del Codice Etico

Art. 72. Sanzioni

Art. 73. Procedimento

Art. 74. Composizione della Commissione di Garanzia

Art. 75. Procedimento a carico del Rettore

Art. 76. Doveri di riservatezza



CAPO III

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 77. Funzioni del Comitato per lo sport universitario

Art. 78. Componente elettiva del Comitato per lo sport universitario

CAPO IV

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 79. Composizione del Comitato unico di Garanzia

Art. 80. Funzioni del Comitato unico di Garanzia



TITOLO VI

STRUTTURE E CENTRI DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 81. Funzioni dei Dipartimenti

Art. 82. Costituzione di Dipartimento

Art. 83. Organizzazione del Dipartimento

Art. 84. Direttore

Art. 85. Elettorato Passivo

Art. 86. Elettorato Attivo

Art. 87. Indizione delle elezioni

Art. 88. Votazioni

Art. 89. Proclamazioni dell'eletto e nomina

CAPO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 90. Funzioni

Art. 91. Componente elettiva

Art. 92. Durata della carica



Art. 93. Elettorato attivo e passivo

Art. 94. Indizione delle elezioni

Art. 95. Proclamazione degli eletti

CAPO III

GIUNTA E SEZIONI DI DIPARTIMENTO

Art. 96. Funzioni della Giunta di Dipartimento

Art. 97. Sezioni del Dipartimento

Art. 98. Convocazione del corpo elettorale

Art. 99. Elettorato Passivo

Art. 100. Elettorato Attivo

Art. 101. Indizione delle elezioni

Art. 102. Votazioni

Art. 103. Proclamazioni dell'eletto e nomina

CAPO IV

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. 104. Scuole interdipartimentali

Art. 105. Organi della Scuola

Art. 106. Procedura di elezione del Presidente

Art. 107. Consiglio della Scuola



CAPO V

CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO

Art. 108. Consiglio dei Corsi di studio

Art. 109. Funzioni del Consiglio di Corsi di studio

Art. 110. Coordinatore del consiglio di corso di studio

Art. 111. Elettorado Passivo

Art.112. Elettorado Attivo

Art. 113. Indizione delle elezioni

Art. 114. Votazioni

Art. 115. Proclamazioni dell'eletto e nomina

Art. 116. Norma di rinvio

Art. 117. La componente elettiva del Consiglio di corso di studio

Art. 118. Durata della carica

Art. 119. Elettorado attivo e passivo degli studenti

Art. 120. Convocazione del corpo elettorale delle rappresentanze studentesche

Art. 121. Proclamazione degli eletti

Art. 122. Norma di rinvio





CAPO VI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 123. Funzioni delle Scuole di specializzazione

Art. 124. Organi della Scuola di Specializzazione

Art. 125. Il Direttore

Art. 126. Elettorato passivo

Art. 127. Elettorato Attivo

Art. 128. Indizione delle elezioni

Art. 129. Votazioni

Art. 130. Proclamazioni dell'eletto e nomina

Art. 131. Norma di rinvio

Art. 132. Il Consiglio della Scuola

Art. 133. La Componente elettiva del Consiglio della Scuola di Specializzazione

Art. 134. Durata della carica

Art. 135. Elettorato attivo e passivo

Art. 136. Convocazione del corpo elettorale

Art. 137. Proclamazione degli eletti





CAPO VII

CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 138. Corsi e Scuole di Dottorato

CAPO VIII

CENTRI DI RICERCA

Art. 139. Costituzione dei Centri di Ricerca Art. 140. Modalità di presentazione della proposta di costituzione del Centro

Art. 141. Organi del Centro e collaborazioni esterne

CAPO IX

CENTRI DI SERVIZIO

Art. 142. I Centri di servizio



TITOLO VII

**STRUTTURE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ATENEO**

CAPO I

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Art. 143. Biblioteca di Ateneo

Art. 144. Norme di rinvio

CAPO II

MUSEO DI ATENEO

Art. 145. Museo di Ateneo

TITOLO VIII

ORGANI DI GESTIONE

CAPO I

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 146. Il Direttore Generale

Art. 147. Funzioni Dirigenziali



CAPO II

**PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI
ORGANISMI COLLEGIALI**

Art. 148. Disposizioni generali

Art. 149. Principi generali per il funzionamento degli organi e degli organismi collegiali

Art. 150. Incompatibilità

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 151. Norma finale



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di elezione, designazione e nomina negli organi, organismi, strutture dell'Ateneo e delle rappresentanze, anche degli studenti, in essi presenti. Definisce, altresì, le norme generali relative all'organizzazione dell'Ateneo e alle modalità di istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture di didattica e di ricerca.

Art. 2

Organizzazione strutturale dell'Ateneo

1. L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, individuati dalla vigente normativa e dal proprio Statuto, si avvale dei seguenti Organi e Organismi:

a) Organi di Governo dell'Ateneo:

- Rettore
- Senato accademico
- Consiglio di amministrazione

b) Organi di Controllo e Garanzia

- Collegio dei Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione
- Presidio della Qualità
- Collegio di Disciplina dei professori e ricercatori
- Collegio di Disciplina degli Studenti



c) Organismi Consultivi

- Consiglio degli Studenti
- Commissione di Garanzia
- Comitato per lo Sport Universitario
- Comitato Unico di Garanzia

d) Strutture e Centri della Didattica e della Ricerca

- Dipartimenti
- Scuole interdipartimentali
- Consigli di Corso di studio
- Commissioni paritetiche docenti – studenti
- Scuole di specializzazione
- Corsi e Scuole di Dottorato
- Centri di Ricerca
- Scuole di Alta Formazione
- Centri di servizi

e) Strutture strumentali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo

- Sistema bibliotecario di Ateneo
- Museo di Ateneo

f) Organi di gestione

- Direttore Generale



TITOLO II

***NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE
DIDATTICHE E DI RICERCA***

CAPO I

***NORME ELETTORALI PER LA COSTITUZIONE
DEGLI ORGANI, ORGANISMI COLLEGIALI E MONOCRATICI***

SEZIONE I

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Art. 3

Indizione delle elezioni e convocazione del corpo elettorale

1. Le elezioni per la costituzione e/o per il rinnovo delle rappresentanze negli organi e organismi collegiali e monocratici debbono essere indette almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti da rinnovare, fatte salve le specifiche disposizioni sancite dal presente Regolamento e/o dettate da disposizioni normative.
2. Le elezioni per le rappresentanze studentesche, in ragione della diversa durata di queste ultime rispetto alla scadenza naturale dell'organo, vengono indette, salvo che non sia diversamente disposto, nel mese di marzo precedente alla scadenza del relativo mandato. Gli studenti eletti entrano in carica il primo novembre successivo alla nomina e durano in carica due anni. Nel caso di anticipata cessazione del mandato gli studenti eletti entrano in carica immediatamente e la scadenza è quella prevista per gli organi eletti nello stesso biennio.
3. L'organo competente ad indire le elezioni, di volta in volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando contenente le norme applicabili. Per le elezioni indette dal Rettore, il bando viene trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 12 per i provvedimenti di competenza.



4. Le elezioni possono essere svolte in modalità tradizionale o digitale così come specificato nel successivo art. 15. Nel caso di un esiguo numero di aventi diritto è preferibile l'utilizzo della modalità tradizionale.

5. Il bando che dispone l'indizione delle elezioni deve indicare:

- a) la rappresentanza da eleggere;
- b) il numero degli eligendi;
- c) la durata del mandato;
- d) i termini per il deposito delle candidature, ove previsto;
- e) il calendario delle elezioni;
- f) le incompatibilità previste dall'art. 150 del presente Regolamento e dallo Statuto;
- g) la modalità di indizione delle elezioni (tradizionale o digitale) e i termini per la pubblicazione del decreto di costituzione dell'Organo;
- h) le modalità di esercizio del voto e i termini per la pubblicazione del decreto di costituzione di uno o più seggi elettorali.

6. Il decreto di costituzione di uno o più seggi per ciascuna elezione ne indica la composizione, il luogo/luoghi in cui ha/hanno sede e in quale di esso/essi ciascun elettore può esprimere il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.

7. Il bando che dispone l'indizione delle elezioni è pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori e del personale tecnico amministrativo

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, per le elezioni relative alle rappresentanze dei professori di prima e di seconda fascia:



- a) l'elettorato attivo spetta agli anzidetti professori di ruolo presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta agli anzidetti professori in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione.
2. Per le elezioni relative alle rappresentanze dei ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato:
- a) l'elettorato attivo spetta agli anzidetti ricercatori in servizio o in aspettativa presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta agli anzidetti ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione.
3. Per le elezioni relative alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo:
- a) l'elettorato attivo spetta all'anzidetto personale in servizio o in aspettativa presso l'Ateneo alla data fissata per le votazioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta all'anzidetto personale in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione.
4. In ogni caso operano le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione.
5. L'elettorato passivo spetta ai professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
6. Devono, comunque, essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle votazioni, abbiano la qualifica richiesta.



Art. 5

Aspettative e/o congedo / congedo straordinario /anno sabbatico

1. I professori ed i ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono usufruire dei seguenti periodi di congedo straordinario e/o aspettativa, fermo restando le autorizzazioni da parte degli organi competenti, se necessarie:

- a) Aspettativa obbligatoria per incompatibilità;
- b) Aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
- c) Aspettativa/congedo/anno sabbatico per attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali;
- d) Aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.

2. Il Personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ateneo può usufruire dei seguenti periodi di congedo straordinario e/o aspettativa, ferme restando le autorizzazioni da parte degli organi competenti, se necessarie:

- a) Aspettativa per dottorato di ricerca.
- b) Aspettativa per altra attività lavorativa.
- c) Aspettativa per l'espletamento di mandati politici.

3. Durante tali periodi vista la conservazione dello status, i professori, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo che versano in una delle situazioni di cui al precedente capoverso godono, per quanto di competenza del presente regolamento, dell'elettorato attivo.

4. Le aspettative di cui ai commi 1 e 2 non sono da considerarsi esaustive, pertanto i periodi di astensione dal lavoro diversi da quelli elencati se previsti dalla normativa vigente dovranno essere trattati alla stregua delle tipologie citate.



Art. 6

Elettorato attivo/ passivo studenti

1. Salvo diversa specifica disposizione l'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi dell'Ateneo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Gli studenti contestualmente iscritti a più Corsi di studio hanno diritto di votare per le rappresentanze del Corso dove si sono iscritti per la prima volta e hanno diritto ad un unico voto per gli altri organi di Ateneo dove l'elettorato attivo coincide con l'intera collettività studentesca.
3. Salvo diversa specifica disposizione, l'elettorato passivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi dell'Ateneo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ad un corso di laurea, di laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione.
4. Gli studenti che intendono presentare la propria candidatura devono poter garantire il mantenimento dello status della relativa rappresentanza per tutta la durata del mandato, salvi i casi tutelati espressamente dalla legge.

Art. 7

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione centrale e pubblicate sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
3. Le liste degli elettori possono essere aggiornate, su richiesta degli interessati, entro la data di svolgimento delle votazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 6.



Art. 8

Incompatibilità elettorali

1. Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale deve precisare quale sia il regime compatibile con la carica da attribuire mediante elezione. Il bando prescrive altresì le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi, al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione, in regime di incompatibilità.
2. Le incompatibilità sono previste dalla normativa vigente in materia, dallo Statuto e dall'art. 150 del presente Regolamento. Nel caso in cui nel bando di indizione delle elezioni non siano state indicate le incompatibilità previste dalla legge oppure l'incompatibilità sia sopraggiunta per provvedimento dell'autorità giudiziaria, essa ha effetto immediato.
3. Il professore, il ricercatore, il personale tecnico-amministrativo o lo studente che, mentre sta svolgendo il mandato in un organo statutario, venga eletto o subentri in altra carica incompatibile con quella già ricoperta, deve formalizzare l'opzione per una delle due entro il termine di tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali definitivi. In assenza di tale opzione, decade automaticamente dalla precedente carica. Tale decadenza è formalizzata con decreto Rettorale.

Art. 9

Limiti del mandato

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Il limite dei due mandati non si applica nel caso di modifica della categoria rappresentativa per la quale si è assunta la carica.



Art. 10

Candidature professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo

1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono presentare la propria candidatura presso l'ufficio della competente Commissione Elettorale nei termini previsti nel bando di indizione in cui sarà specificata la modalità di presentazione delle istanze.
2. Le candidature riscontrate regolari dalla competente Commissione Elettorale sono rese pubbliche dall'organo che le ha indette, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 11

Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti

1. Gli studenti e i dottorandi in possesso dell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati alle elezioni delle rappresentanze, individuate dal presente Regolamento, mediante l'iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli stampati pubblicati contestualmente all'indizione delle elezioni scaricabili dal sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se il bando di indizione ha previsto l'elezione tradizionale; oppure se il bando di indizione ha previsto l'elezione digitale la lista potrà essere presentata con le modalità operative previste dall'applicativo in uso dall'Ateneo. In entrambi i casi:
 - (i) ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi;
 - (ii) i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, o identificativo relativo alle carriere alias, luogo e data di nascita, matricola, corso di studio, Dipartimento di appartenenza ed anno di corso cui sono iscritti.
2. I dottorandi devono indicare cognome e nome, o identificativo relativo alle carriere alias, luogo e data di nascita, corso di Dottorato, ciclo e anno di corso e Dipartimento di appartenenza.
3. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle adesioni di almeno dieci studenti iscritti nelle liste degli elettori, oltre a quella del presentatore di cui al successivo comma 7; nel caso in cui siano



da eleggere i rappresentanti di Corsi di studio che abbiano meno di cinquanta iscritti, le liste dei candidati per tali Corsi, devono essere corredate da almeno quattro adesioni di elettori iscritti ai predetti Corsi di studio, oltre a quella del presentatore di cui al successivo comma 7.

4. L'adesione deve recare l'indicazione di cognome e nome, alias, numero di matricola, Corso di studio e relativo anno di iscrizione, Dipartimento di appartenenza, mentre per i dottorandi cognome e nome, luogo e data di nascita, corso e ciclo di Dottorato, Dipartimento di appartenenza.

5. Nessun elettore può aderire a più di una lista avente diversa denominazione o sigla.

6. Ogni candidato può essere incluso in una sola delle liste tra loro concorrenti per la stessa rappresentanza da eleggere.

7. Ogni lista deve essere depositata, secondo le modalità indicate nel bando di indizione, presso l'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.

8. La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.

9. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nei termini previsti dal bando di indizione.

10. Per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali costituiti. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo. Il decreto di costituzione dei seggi indica il termine per la presentazione dei rappresentanti di lista.

11. I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati al Presidente dei rispettivi seggi a cura della Commissione Elettorale Centrale.



Art. 12

Commissione Elettorale Centrale

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, per la durata di un triennio, la Commissione Elettorale Centrale alla quale, salvo diversa disposizione, spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni indette dal Rettore nonché tutti gli altri compiti che siano attribuiti ad essa dal presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di tre e da non più di sei componenti, oltre ai supplenti, tra cui almeno una unità dell'ufficio competente per la gestione delle elezioni, almeno due tra professori e ricercatori, fra i quali il Rettore designa il Presidente.
3. Il Decreto di nomina della Commissione indica l'Ufficio in cui essa ha sede come riportato nel bando.

Art. 13

Seggi elettorali

1. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori designati dall'organo competente ad indire le elezioni. Il numero dei componenti del seggio in caso di elezioni in modalità digitale può variare in base alla tipologia della rappresentanza da eleggere, ma comunque deve essere formato da almeno tre componenti compreso il Presidente.
2. Ciascun seggio, al termine delle operazioni di voto, redige un verbale da far pervenire alla competente Commissione elettorale.
3. La partecipazione ai seggi e alle Commissioni elettorali costituisce dovere istituzionale per il personale docente e tecnico amministrativo.
4. In caso di elezioni svolte in modalità digitale il seggio è unico e la composizione e le competenze sono delineate nel decreto istitutivo.



5. Salvo che non sia diversamente disposto, l'elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per le quali non è richiesto un numero minimo di votanti.

Art. 14

Propaganda elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, evitando ogni azione che possa ledere la dignità altrui e il prestigio dell'Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
3. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della competente Commissione Elettorale.

Art. 15

Procedure elettorali

1. Le procedure elettorali previste dall'Ateneo sono due:

- A. modalità tradizionale;
- B. modalità digitale.

Le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni di cui ai punti A) e B) sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere aggiornate previa delibera degli organi di governo.



SEZIONE II

**PROCLAMAZIONE, MANDATO DEGLI ELETTI E GARANZIE DELLE RAPPRESENTANZE E
DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

Art. 16

Proclamazione degli eletti

1. Trascorsi i termini indicati nel bando per la presentazione di eventuali ricorsi, o dopo la pubblicazione della decisione da parte degli organi competenti, si procede volta per volta alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento che è emanato dallo stesso Organo che ha indetto le elezioni e pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. La mancata elezione dei propri rappresentanti da parte di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell'organo collegiale, fermo restando i quorum strutturali previsti dalla legge o dallo Statuto.

Art. 17

Proclamazione degli eletti per le rappresentanze studentesche

1. Trascorsi inutilmente i termini indicati nel bando di indizione la presentazione di eventuali ricorsi e/o dopo la pubblicazione della decisione su questi ultimi, gli organi competenti, volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento, procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento che viene immediatamente pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.



2. Alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
- b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art. 18

Durata del mandato

1. La durata del mandato per le rappresentanze negli organi ed organismi dell'Ateneo è stabilita dalla normativa vigente e dallo Statuto e viene indicata di volta in volta nel presente Regolamento, ad esclusione della durata delle rappresentanze studentesche che è sempre di due anni.
2. Salvo eccezioni espressamente previste dallo Statuto o dal presente Regolamento, le cariche elettive monocratiche hanno la durata di un triennio.
3. In caso di Organo e/o Organismi di nuova istituzione in prima applicazione l'eletto entra in carica all'atto della proclamazione e permane nella carica per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.



Art. 19

Elezioni suppletive

1. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione o decadenza dalla qualifica o di perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, si procede alle elezioni suppletive che debbono essere indette entro quarantacinque giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire, fatte salve le riserve previste dal presente Regolamento. Non si procede all'indizione di elezioni suppletive qualora la vacatio si verifichi nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
2. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
3. Il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegua la laurea, non decade, ma viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale e a ciclo unico. Nel caso non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, il rappresentante decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione.

Art. 20

Garanzia delle rappresentanze e delle pari opportunità per le componenti dei professori, dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo

1. Nel caso in cui le elezioni indette prevedano una riserva per le rappresentanze, quest'ultima deve essere indicata nel bando di convocazione del corpo elettorale. In questo caso sono proclamati eletti coloro che risultano aver riportato il maggior numero di voti nell'ambito della riserva stessa.
2. Nella composizione degli Organi di Governo dell'Ateneo per garantire il principio delle pari opportunità deve essere prevista, nei limiti del possibile, una riserva di almeno un terzo per il genere meno rappresentato.



Art. 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di procedimento elettorale si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO

CAPO I

IL RETTORE

Art. 22

Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Rettore esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 23

Indizione delle elezioni del Rettore e convocazione del corpo elettorale

1. L'indizione delle elezioni è effettuata dal Decano nei sei mesi che precedono la scadenza del Rettore in carica.
2. Tra l'indizione e la data della prima votazione debbono trascorrere almeno sessanta giorni.
3. L'indizione delle elezioni e le votazioni non possono tenersi nel mese di agosto.



4. Nel caso di vacanza della carica prima della naturale scadenza del mandato l'indizione dell'elezione del successore deve essere effettuata dal Decano entro trenta giorni dal di dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono tenersi tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione.
5. Dal momento dell'indizione decorrono i termini per la presentazione delle candidature disciplinate dal presente Regolamento.
6. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve essere:
 - a) indicata la modalità di espletamento delle elezioni: tradizionale o digitale, in presenza o in accesso remoto;
 - b) fissato il termine per la presentazione delle candidature;
 - c) fissata la data della prima votazione e delle eventuali seconda, terza e quarta votazione;
 - d) costituito l'unico seggio elettorale con l'indicazione del luogo in cui avrà sede nonché l'orario di apertura e chiusura dello stesso;
 - e) indicato il vigente regime di compatibilità con la carica di Rettore secondo le disposizioni dello Statuto di Ateneo e della normativa vigente.
7. I termini fissati dal bando decorrono dal giorno di pubblicazione dello stesso sul sito di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 24

Elettorato passivo

1. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso le Università italiane. Il suo mandato dura sei anni e non è rinnovabile. Possono presentare la propria candidatura i professori in regime di tempo pieno o che dichiarino la loro volontà di optare per tale regime in caso di elezione.
2. I candidati alla carica di Rettore debbono assicurare, alla data di inizio del mandato, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato stesso.



Art. 25

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:
 - a) tutti i professori di ruolo dell'Ateneo;
 - b) tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato in servizio, da almeno un anno, presso questo Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni. Questi ultimi esprimono un voto individuale pesato pari a $\frac{1}{2}$ del voto espresso dai professori di ruolo;
 - c) tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, alla data di svolgimento delle votazioni che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 20% dei professori di ruolo;
 - d) gli studenti componenti del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 26

Candidature

1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere depositata presso l'ufficio competente nel termine indicato dal bando che fissa la convocazione del corpo elettorale e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data delle votazioni.
2. La candidatura deve essere corredata da un curriculum vitae atto a qualificare il proprio profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale nonché da un programma elettorale.
3. La candidatura viene trasmessa al Comitato di cui all'art. 27 a cui spetta la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione e la pubblicazione delle candidature, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni.
4. Scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Comitato trasmette al Decano le candidature che rispettano i requisiti richiesti dall'elettorato passivo dichiarandole ammissibili.



5. Il Decano nei successivi tre giorni ne dà ampia diffusione e dispone la pubblicazione delle candidature, unitamente a tutta la documentazione presentata, sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
6. Il candidato può ritirare la candidatura entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione mediante atto scritto depositato nell'ufficio competente in materia elettorale. Il ritiro della candidatura viene trasmesso immediatamente al Decano che ne dispone la pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 27

Comitato per le candidature a Rettore

1. Il Comitato per le candidature a Rettore è composto da tre componenti di cui uno è il Direttore Generale, uno è designato dal Consiglio di amministrazione ed uno dal Senato accademico. I componenti designati dagli Organi di governo sono scelti tra i professori di prima fascia di ruolo nell'Ateneo.
2. Di norma, nel mese di marzo antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, l'ufficio competente in materia predispose la relazione tecnica da sottoporre agli Organi di Governo di Ateneo concernente la richiesta dei nominativi da designare quali componenti del Comitato per le candidature.
3. L'ufficio competente, dopo la deliberazione del Senato e del Consiglio di amministrazione, trasmette i nominativi al Decano, che, contestualmente alla convocazione del Corpo elettorale, costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.
4. In caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale del mandato, gli organi di governo dell'Ateneo nella prima adunanza utile designano i componenti del Comitato per le candidature a Rettore di propria competenza.



Art. 28

Votazioni e quorum

1. Il Rettore è eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione nei primi tre scrutini, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Per la validità delle prime tre votazioni occorre che abbia votato almeno la metà degli aventi diritto. Il quorum di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
3. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
4. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.

Art. 29

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Ateneo con specifico provvedimento ed è nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata e nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto del decreto ministeriale di nomina e vi rimane per i successivi sei anni.
4. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".



Art. 30

Mozione di sfiducia

1. Il Senato può proporre la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo.
2. La mozione, presentata da almeno due terzi dei componenti del Senato, deve essere depositata presso la Direzione Generale dell'Ateneo. Essa deve indicare le motivazioni della richiesta.
3. Il Direttore generale provvede a trasmettere la mozione al Decano, il quale entro 15 giorni provvede a convocare il corpo elettorale.
4. Della convocazione del corpo elettorale è data notizia sul sito web di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e da quella data decorrono i termini di cui al comma successivo.
5. Il voto sulla mozione di sfiducia deve tenersi non oltre i 120 giorni dalla convocazione del corpo elettorale e si svolge in un'unica votazione. L'elettorato attivo è costituito ai sensi e con le proporzioni del precedente art. 25 del presente Regolamento.
6. La sfiducia si intende approvata qualora la mozione ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Alla votazione deve aver partecipato almeno il settanta per cento degli aventi diritto. Qualora tale quorum non si raggiunga, la mozione si intende respinta. Si applica anche in questo caso quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del presente Regolamento.

CAPO II

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 31

Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo normativo dell'Ateneo e ne definisce le linee generali dell'attività scientifica e didattica. Le sue funzioni sono stabilite dal vigente Statuto.



2. Le sedute del Senato accademico sono presiedute dal Rettore o, in caso di temporanea assenza, impedimento, cessazione anticipata dalla carica o astensione obbligatoria di quest'ultimo, dal Prorettore vicario.
3. Per la validità delle sedute è previsto un quorum di undici componenti.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice salvo quando diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto di Ateneo.
5. Le modalità di funzionamento delle sedute del Senato accademico sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato stesso a maggioranza assoluta.

Art. 32

Composizione del Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:
 - a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede, o nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo, dal Prorettore vicario;
 - b) nove professori di prima fascia;
 - c) cinque professori di seconda fascia;
 - d) due ricercatori, nel caso di ricercatori a tempo determinato, in servizio presso questo Ateneo, da almeno un anno;
 - e) tre rappresentanti degli studenti;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Nell'eventualità in cui il numero dei Dipartimenti di Ateneo sia inferiore o uguale a quattro la composizione del Senato accademico risulta modificata così come riportato nella tabella allegata al vigente Statuto di Ateneo.
3. Alle adunanze del Senato accademico partecipano con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Prorettore vicario, il Direttore generale e i Presidenti



delle Scuole interdipartimentali. I Prorettori e i delegati del Rettore possono essere da quest'ultimo invitati a prendere parte alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 33

Le componenti elettive, elettorato attivo e passivo

1. La componente dei professori di prima fascia è composta dai Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, e da una componente elettiva per la restante parte. Per l'elezione di quest'ultima componente l'elettorato passivo/attivo è composto dai professori di prima fascia dell'Ateneo.
2. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eleggibili appartenenti alla fascia degli ordinari sia pari a nove, non si procede all'elezione di alcun professore ordinario.
3. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento, appartenenti alla fascia degli ordinari sia superiore a nove, salvo incompatibilità, si procede all'elezione di una rappresentanza dei Direttori stessi. In questo caso l'elettorato attivo/passivo è composto dai Direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari. In questo caso, i direttori da eleggere sono sette di cui almeno un terzo deve essere eletto rispettando le aree scientifiche dell'Ateneo. Per l'elezione della restante parte di professori ordinari l'elettorato passivo è composto dai professori di prima fascia dell'Ateneo, ad esclusione dei Direttori di Dipartimento, tenuto conto delle aree già rappresentate; l'elettorato attivo è composto dai professori ordinari in servizio dell'Ateneo.
4. La componente dei professori di seconda fascia è composta dai Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia dei professori associati e da una componente elettiva per la restante parte. Per l'elezione di quest'ultima componente l'elettorato passivo/attivo è composto dai professori di seconda fascia dell'Ateneo.
5. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eleggibili appartenenti alla fascia dei professori associati sia pari a cinque, non si procede all'elezione di alcun professore di seconda fascia.
6. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia degli associati sia superiore a cinque, si procede alla elezione di una rappresentanza dei Direttori stessi. In questo caso l'elettorato attivo e passivo è composto dai Direttori di Dipartimento



appartenenti alla seconda fascia. Nel caso in cui il numero dei dipartimenti istituiti sia superiore a nove si ricade nel comma tre.

7. Nel caso di incompatibilità di un Direttore di Dipartimento ad essere componente del Senato accademico si procede ad indire le elezioni previste dall'art. 34 del presente Regolamento, garantendo almeno un rappresentante per tale Dipartimento, a meno che il numero dei dipartimenti sia superiore a nove in quel caso si ricade nel comma tre. Tale garanzia viene inserita come riserva nel bando che dispone l'indizione delle elezioni e la convocazione del corpo elettorale.

8. L'elettorato passivo, salvo incompatibilità per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori è composto dai ricercatori in servizio, da almeno un anno alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione. L'elettorato attivo è composto da tutti i ricercatori in servizio in Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni.

9. L'elettorato attivo/passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico, salvo incompatibilità, è composta come previsto al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.

10. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti, salvo incompatibilità, nel Senato accademico l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni.

11. Almeno uno degli studenti eletti deve appartenere alla categoria dei dottorandi di ricerca al fine di garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso a tale carica.



Art. 34

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nell'art. 3, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 35

Candidature

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato accademico coloro che sono in possesso dell'elettorato passivo definito nel precedente art. 33 devono presentare la propria candidatura con le modalità previste per la propria categoria di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento.

2. Tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura debbono, ad eccezione degli studenti, assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato e non devono essere già stati componenti di tale consesso per la categoria rappresentata nei due mandati consecutivi precedenti.

3. Le componenti rappresentative del Senato accademico, ad eccezione della rappresentanza degli studenti, entrano in carica il primo novembre successivo alla relativa elezione, durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

4. I rappresentanti degli studenti, salvo che non sia diversamente disposto, entrano in carica il primo novembre successivo alla relativa elezione, durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Art. 36

Proclamazione degli eletti

1. Si procede alla proclamazione degli eletti, per la categoria dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17 del presente Regolamento.



3. Nel caso di decadenza o di anticipata cessazione di un componente del Senato, ad eccezione della rappresentanza studentesca, qualora la residua parte del mandato sia superiore al limite temporale di cui al comma 1 del precedente art. 19, si procede a elezioni suppletive ristrette alla componente elettiva cessata o decaduta. Il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato.

Art. 37

***Partecipazione alle riunioni e decadenza
dei componenti del Senato accademico***

1. La partecipazione alle sedute ordinarie costituisce dovere d'ufficio per i componenti del Senato accademico.
2. Possono giustificare la loro assenza i componenti che si vengano a trovare, il giorno della riunione del Senato, in una delle seguenti situazioni:
 - a) malattia (comprovata da certificato medico);
 - b) astensione obbligatoria per maternità;
 - c) motivi di famiglia per i quali è prevista la giustificazione (congedo parentale, permessi ex l. 5 febbraio 1992, n. 104, lutto).
 - d) attività inerenti compiti di ufficio di primaria importanza e non procrastinabili elencate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta per iscritto, anche mediante comunicazione per posta elettronica, al Presidente prima dello svolgimento della seduta, fatti salvi casi eccezionali o non prevedibili per i quali la giustificazione può essere prodotta anche in un momento successivo, purché non oltre tre giorni dallo svolgimento della seduta.
4. Ad eccezione del Rettore, decade automaticamente dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutive alle sedute ordinarie dell'organo.



5. La decadenza, su segnalazione dell'Ufficio Organi Collegiali del superamento del numero massimo di assenze consecutive, è dichiarata con decreto del Rettore, ed è tempestivamente notificata all'interessato e all'Organo Collegiale, nonché agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.
2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Rettore o, in caso di temporanea assenza, impedimento, cessazione anticipata dalla carica o astensione obbligatoria di quest'ultimo, dal Prorettore vicario.
3. Il Consiglio può riunirsi con la partecipazione di almeno sei componenti. Salvo che non sia diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l'adozione di delibere per le quali sia previsto il parere del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, qualora intenda discostarsene, deve espressamente motivarne le ragioni.
4. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La funzione di Segretario è svolta dal Direttore Generale o da persona da quest'ultimo delegata.
6. Le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio di amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta.



Art. 39

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede e, nei casi previsti dall'art. 10, comma 13, dello Statuto, dal Prorettore vicario;
 - b) due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, scelte dal Rettore nell'ambito di una rosa predisposta dal Senato accademico, sulla base dei curricula presentati dagli interessati. Le modalità di presentazione dei curricula sono definite dal Senato accademico con apposito provvedimento;
 - c) cinque componenti, scelti tra il personale in servizio nell'Ateneo, designati dal Senato accademico nell'ambito di una rosa di nominativi predisposta dal Rettore sulla base di curricula presentati dagli interessati;
 - d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale ed il Prorettore vicario. I Prorettori, i delegati del Rettore e i Presidenti di Scuola interdipartimentale possono essere invitati dal Rettore a prendere parte alle riunioni senza diritto di voto.
4. Fatta eccezione per il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni.

Art. 40

Giustificazione delle assenze e decadenza dei componenti

1. La partecipazione alle sedute ordinarie costituisce per i componenti del Consiglio di amministrazione che appartengono alla comunità accademica, dovere d'ufficio.



2. Possono giustificare la loro assenza i componenti che si vengano a trovare, il giorno della riunione del Consiglio di amministrazione, in una delle seguenti situazioni:

- a) malattia (comprovata da certificato medico);
- b) astensione obbligatoria per maternità;
- c) motivi di famiglia per i quali è prevista la giustificazione (congedo parentale, permessi ex l. 5 febbraio 1992, n. 104, lutto);
- d) attività inerenti compiti di ufficio di primaria importanza e non procrastinabili elencate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

3. La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta per iscritto, anche mediante comunicazione per posta elettronica, al Presidente prima dello svolgimento della seduta, fatti salvi casi eccezionali o non prevedibili per i quali la giustificazione può essere prodotta anche in un momento successivo, purché non oltre tre giorni dallo svolgimento della seduta.

4. Ad eccezione del Rettore, decade automaticamente dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutive alle sedute ordinarie dell'organo.

5. La decadenza, su segnalazione dell'Ufficio Organi Collegiali del superamento del numero massimo di assenze consecutive, è dichiarata con Decreto del Rettore, ed è tempestivamente notificata all'interessato e all'Organo Collegiale, nonché agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

6. Nel caso di decadenza o di anticipata cessazione, se la residua parte del mandato è superiore al limite temporale di cui all'art. 19, comma 1, si procede a designazioni suppletive ristrette alla componente cessata o decaduta. Il nuovo designato entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato.

7. In caso di decadenza o di anticipata cessazione si applica, a seconda della tipologia di componente, quanto previsto dal comma 1 dell'art. 39.



Art. 41

Componente elettiva del Consiglio di amministrazione

1. La componente elettiva del Consiglio di amministrazione è composta dalla rappresentanza studentesca.

Art. 42

Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. Le candidature devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 43

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di amministrazione, l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo che siano in possesso della cittadinanza italiana alla data di scadenza per la presentazione delle candidature indicata nel provvedimento di indizione dell'elezione.

2. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 44

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini della elezione del rappresentante degli studenti si procede alla proclamazione dell'eletto a norma dell'art. 17 del presente Regolamento.



TITOLO IV

ORGANISMI DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E DISCIPLINA

CAPO I

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 45

Composizione e compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Rettore secondo il seguente criterio di legge:
 - a) il presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore;
 - b) un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti effettivi del Collegio debbono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
3. Il Presidente e i componenti del Collegio durano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel Collegio il componente supplente già all'uopo nominato che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.
5. In caso di rinuncia o di cessazione del Presidente o di un componente effettivo il Rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro già in carica.



6. Non può assumere l'incarico di componente del Collegio dei revisori chi svolga servizio presso l'Ateneo e chi abbia un legame di coniugio, convivenza, parentela e affinità fino al quarto grado con un dipendente dell'Ateneo.
7. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

CAPO II

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 46

Composizione

1. Il Nucleo è composto da cinque componenti, di cui tre soggetti esterni esperti nel campo della valutazione, un componente interno, scelto tra professori di ruolo a tempo pieno, e uno studente eletto secondo le modalità stabilite dal successivo art. 47. I componenti esterni e il professore di ruolo interno vengono designati dal Consiglio di amministrazione sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Rettore, durano in carica per tre anni e sono consecutivamente rinnovabili una sola volta. I curricula dei componenti del Nucleo di valutazione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. Il Presidente è scelto, nella riunione di insediamento, dai componenti del consesso su proposta del Rettore.
2. Il funzionamento del Nucleo è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 47

Componente elettiva studentesca del Nucleo di valutazione

1. La carica di rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione ha natura elettiva.



2. Le modalità di indizione e convocazione del corpo elettorale sono disciplinate dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'elettorato attivo/passivo è definito dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'elezione del rappresentante degli studenti si procede alla proclamazione dell'eletto a norma dell'art. 17 del presente Regolamento.
5. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni e non è rinnovabile.

CAPO III

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Art. 48

Composizione del Presidio della Qualità

1. Il Presidio è costituito da un professore o ricercatore di ciascun Dipartimento e da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo di Ateneo, con specifiche competenze in materia di assicurazione della qualità in ambito universitario.
2. I componenti del Presidio della Qualità sono designati dal Rettore.
3. I componenti del Presidio durano in carica tre anni, che decorrono dalla data del Decreto rettorale di nomina, e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.
4. Almeno uno dei componenti designati deve essere un professore ordinario.
5. Il Presidente è eletto dai componenti del Presidio tra i professori di prima fascia in esso presenti. Non vengono presentate candidature. L'elezione avviene nel corso della prima riunione del consesso successiva alla nomina, a tale scopo convocata e presieduta dal Decano del consesso. Alla riunione deve essere presente la maggioranza dei componenti e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. Il verbale dell'avvenuta elezione è trasmesso dal Decano del consesso al Rettore per gli adempimenti conseguenti.



6. Il funzionamento del Presidio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 49

*Compiti e funzioni del
Presidio della Qualità*

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo ha la responsabilità di:

- a) promuovere la cultura della valutazione e sovrintendere alle procedure di assicurazione della qualità;
- b) organizzare i processi per il monitoraggio e il miglioramento della didattica;
- c) informare e fornire supporto ai responsabili dei Corsi di studio;
- d) esprimere pareri e proposte per migliorare le performance di Ateneo sul piano della didattica e della ricerca;
- e) attivare iniziative di sperimentazione didattica e progetti di ricerca per la valutazione e il sostegno alla docenza;
- f) coordinare e supervisionare la compilazione della documentazione prevista dalla vigente normativa per le procedure di assicurazione della qualità;
- g) assicurare il flusso informativo nei confronti del Nucleo di Valutazione e dell'ANVUR;
- h) monitorare gli indicatori definiti dalla vigente normativa e curarne la diffusione degli esiti;
- i) monitorare la realizzazione del processo di follow-up a seguito delle visite esterne di accreditamento delle strutture;
- j) organizzare i processi per ricerca, terza missione;
- k) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa.



CAPO IV

COLLEGIO DI DISCIPLINA DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 50

Composizione del Collegio di disciplina

1. Presso l'Ateneo è istituito il Collegio di disciplina composto da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, in servizio e in regime di tempo pieno, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
2. Le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di istruzione del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 51

Dovere di riservatezza da parte degli Organi e Organismi

1. Fermo il diritto dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento disciplinare che lo riguarda, gli Organi e Organismi dell'Ateneo sono tenuti a mantenere riservato il contenuto degli stessi.
2. In caso di violazione si demanda alla Commissione di garanzia.



CAPO V

COLLEGIO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 52

Membri della comunità studentesca

1. Sono soggetti alla valutazione disciplinare dell'Ateneo gli studenti iscritti ai Corsi di studio o agli altri corsi organizzati nell'Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni ed infine i dottorandi di ricerca aventi sede amministrativa o consorziati con l'Ateneo.
2. Ai sensi del vigente Regolamento sono inclusi nell'accezione del termine studenti anche i dottorandi di ricerca, i partecipanti ai master di 1° e di 2° livello svolti presso l'Ateneo, gli iscritti alle Scuole di specializzazione.

Art. 53

Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno degli spazi universitari dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope o di altre sedi con essa convenzionate, quando:
 - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli spazi dell'Ateneo ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
 - c) violi norme regolamentari, statutarie o legislative.



2. I fatti di cui al comma che precede hanno rilevanza disciplinare anche se commessi fuori degli spazi universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Ateneo.
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento accademico dello studente.

Art. 54

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o altre attività formative;
 - c) la sospensione da uno o più esami di profitto - o altra forma di verifica di profitto - per una o più sessioni di esame, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea;
 - d) l'esclusione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami per un massimo di tre anni.
2. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla gravità del fatto, alla valutazione degli elementi di prova, agli eventuali precedenti procedimenti disciplinari a carico dello studente.



Art. 55

Competenza

1. La potestà disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico ed al Consiglio di Dipartimento di riferimento del Corso di studio al quale lo studente è iscritto.
2. L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente.
3. Le sanzioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
4. La sanzione di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del presente Regolamento è deliberata dal Senato accademico. Il Senato accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto e di laurea quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi di laurea diversi o in caso di appello alle sanzioni di cui ai precedenti commi.

Art. 56

Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare

1. Qualunque organo, ufficio, dipendente, studente, professore e ricercatore dell'Ateneo, nel prendere conoscenza di un fatto o comportamento illecito di cui al precedente art. 53, ne dà immediatamente informazione per iscritto al Direttore Generale, il quale la inoltra al Rettore, allegando ogni documento utile all'istruttoria ed indicando il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Il Rettore, ricevuta la notizia dell'illecito, ha trenta giorni di tempo per decidere se archivarla o trasmettere gli atti al Collegio di Disciplina degli Studenti, con l'indicazione del tempo entro il quale quest'ultimo deve concludere i lavori. Contestualmente ne dà notizia allo studente interessato, con l'indicazione del responsabile del procedimento.
3. L'istruttoria del Collegio non può durare complessivamente più di sei mesi.
4. Quando dalla informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.



Art. 57

Collegio di disciplina degli Studenti

1. Il Collegio di disciplina degli Studenti ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente per le sanzioni disciplinari di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c) e d) del presente Regolamento.
2. Il Collegio è composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati nel suo seno dal Consiglio degli studenti.
3. Il Collegio è istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia. Il ricercatore assume le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Collegio può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire pareri di esperti dallo stesso incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria o che gli sia stata richiesta dallo studente.
5. Il Collegio, oltre allo svolgimento dell'istruttoria, deve procedere all'audizione dello studente con le garanzie del successivo art. 58.
6. Il Collegio, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei suoi membri, ma il parere finale deve essere approvato a maggioranza dei suoi componenti.
7. Quando, nel corso dell'attività istruttoria, il Collegio accerti fatti costituenti ipotesi di reato, ne dà immediata comunicazione con separato atto al Rettore, per gli adempimenti di cui al 4 comma del precedente art. 56.
8. Il funzionamento del Collegio di disciplina è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale Regolamento disciplina anche le fasi del procedimento disciplinare di competenza del Collegio.



Art. 58

Dovere di riservatezza

1. Fermo il diritto dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento disciplinare che lo riguarda, gli Organi e Organismi dell'Ateneo sono tenuti a mantenere riservato il contenuto degli atti stessi.
2. In caso di violazione si demanda alla Commissione di garanzia.

CAPO VI

***PROCEDURE DISCIPLINARI PER IL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE***

Art. 59

Ambito di applicazione

1. Il procedimento e le sanzioni disciplinari applicabili al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e, per quanto compatibile, ai collaboratori esperti linguistici dell'Università, sono disciplinati dalla vigente normativa nonché dalle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nel tempo vigenti, per il personale del Comparto Università.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale valgono le specifiche norme in materia e quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per la dirigenza del comparto Università.
3. Resta ferma la disciplina in tema di responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 60

Obblighi del dipendente



1. Il dipendente conforma la propria condotta ai doveri di impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa.
2. Per gli obblighi del personale tecnico-amministrativo e dirigente si rinvia ai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nel tempo vigenti, nonché ai Regolamenti interni, ai codici di comportamento nazionale e di Ateneo ed al codice etico di Ateneo.

Art. 61

Titolarità del potere disciplinare

1. Fermo quanto disposto dalla vigente normativa nonché dallo Statuto di Ateneo e tenuto conto dei poteri attribuiti al Direttore Generale dell'Ateneo in materia di gestione e organizzazione del personale:

- a) per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del Responsabile della Struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal Contratto Collettivo;
- b) per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale è competente, con il supporto dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, il Direttore Generale dell'Ateneo. Alle infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale si applica la disciplina prevista dalla vigente normativa e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università.

Art. 62

Sanzioni e fattispecie disciplinari

1. Le condotte da sanzionare, nonché la tipologia delle sanzioni disciplinari a carico del personale tecnico-amministrativo e dirigente, sono riportate nei "Codici disciplinari" dei rispettivi vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Università e dell'Area Dirigenziale -



Università, già oggetto di affissione, nonché di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, ai sensi della vigente normativa.

2. La violazione, da parte del dipendente, degli obblighi disciplinati da regolamenti e dalle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dà luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. rimprovero verbale;
- b. rimprovero scritto (censura);
- c. multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f. licenziamento con preavviso;
- g. licenziamento senza preavviso.

3. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni anche in relazione alla gravità della mancanza, in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In particolare, occorre tener conto:

- a) dell'intenzionalità del comportamento;
- b) della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- c) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- d) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- e) delle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- f) del concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;



- g) del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente;
- h) del comportamento verso gli utenti.
4. Il rimprovero verbale consiste in un richiamo al dipendente, previa contestazione scritta dell'addebito, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale.
5. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura) consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, previa contestazione scritta dell'addebito.
6. La sanzione disciplinare della multa consiste nel pagamento all'Amministrazione di una somma trattenuta sullo stipendio di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione. Tale sanzione si applica nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni consiste nell'allontanamento del dipendente dal servizio con la privazione del trattamento retributivo sino ad un massimo di dieci giorni. Tale sanzione si applica nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni ad un massimo di sei mesi consiste nell'allontanamento del dipendente dal servizio con la privazione del trattamento retributivo da un minimo di undici giorni sino ad un massimo di sei mesi. Tale sanzione si applica nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso consiste nella risoluzione del contratto individuale di lavoro con comunicazione anticipata di recesso da parte del datore di lavoro. Tale sanzione si applica a quei casi in cui, in conseguenza della violazione commessa dal dipendente, il rapporto di fiducia con l'Ateneo risulti gravemente compromesso e ne derivi l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro e, in particolare, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
10. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso consiste nella risoluzione del contratto individuale di lavoro senza comunicazione anticipata di recesso da parte del datore di lavoro. Tale sanzione viene comminata per infrazioni del dovere di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ateneo e da non



consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro e, in particolare, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 63

Procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. Il procedimento disciplinare si conclude con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.



Art. 64

Licenziamento disciplinare e procedimento abbreviato

1. Ferma la disciplina del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- g) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi della vigente normativa;
- h) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui alla normativa vigente;
- i) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;



j) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi della vigente normativa.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applica la disciplina vigente.

3. I casi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determinano l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni. Il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni.

4. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento.

5. L'avvio del procedimento disciplinare sarà denunciato al pubblico ministero e segnalato alla competente Procura regionale della Corte dei Conti nel termine di quindici giorni dall'avvio per i provvedimenti di competenza.



6. L'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.

Art. 65

Dovere di riservatezza

1. Fermi i diritti dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, il Responsabile della Struttura ed il Direttore Generale sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

TITOLO V

ORGANISMI CONSULTIVI

CAPO I

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 66

Composizione del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto da non più di quindici componenti, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico ed ai Dottorati di ricerca dell'Ateneo.

2. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico sono componenti di diritto. Gli altri componenti sono eletti proporzionalmente al numero degli studenti iscritti ai Corsi di studio di cui un Dipartimento è titolare assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun Dipartimento.



Art. 67

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 68

Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio degli studenti si svolgono separatamente per ciascun Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo distinti a seconda del Dipartimento di appartenenza.
3. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico e Dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni.

Art. 69

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio degli studenti devono essere presentate secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.



Art. 70

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti per ciascun Dipartimento si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17 del presente Regolamento.

CAPO II

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 71

Violazione del Codice Etico

1. Il mancato rispetto del Codice Etico di Ateneo costituisce motivo di contestazione da parte del Rettore e di irrogazione di una sanzione da parte del Senato accademico sulla base di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dal Codice Etico e dal presente Regolamento.

2. Al Rettore spetta l'avvio della contestazione in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno, purché connotati da attendibilità e fondatezza.

3. Presso l'Ateneo è istituita la Commissione di garanzia, con funzioni consultive ed istruttorie nei confronti del Senato accademico relativamente all'applicazione del Codice etico.

Art. 72

Sanzioni

1. Le sanzioni comminabili per la violazione del Codice etico sono:

a) la censura, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da un professore o ricercatore. In presenza di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità, la Commissione di garanzia può proporre, quale sanzione accessoria, che l'interessato sia escluso, per un periodo di



tempo determinato non superiore ad un anno, dalla partecipazione a commissioni di Ateneo per l'assegnazione di fondi o di borse di studio;

b) il richiamo scritto, qualora la violazione di una disposizione del Codice etico sia posta in essere da un componente del personale tecnico amministrativo. In caso di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità poste in essere da un componente del personale tecnico-amministrativo, la Commissione di garanzia, sentito il Direttore generale, può proporre la sanzione accessoria dell'esclusione, per un anno, dell'interessato dai progetti e/o da altre forme di incentivazione;

c) l'ammonizione, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da uno studente o da un dottorando di ricerca. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità la Commissione di garanzia, sentito il Consiglio degli Studenti, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.

2. Le violazioni del Codice Etico, qualora riguardino docenti a contratto, danno luogo, a seconda della gravità, al mancato rinnovo del contratto o alla sua risoluzione per inadempimento.

3. Le sanzioni, di cui al comma 1, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) violazione della proprietà intellettuale;
- b) molestie sessuali;
- c) plagio;
- d) conflitti di interesse;
- e) doveri di imparzialità, integrità e correttezza;
- f) abuso della propria posizione;
- g) uso delle risorse dell'Ateneo non per fini istituzionali;
- h) uso improprio del nome e della reputazione dell'Ateneo;
- i) divulgazione di informazioni riservate dell'Ateneo;



j) accettazione di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

4. Qualora le violazioni al Codice Etico assumano particolare gravità, al punto da essere suscettibili di configurarsi quali illeciti disciplinari, il Rettore apre l'istruttoria disciplinare secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina.

Art. 73

Procedimento

1. Il Rettore, qualora attivi la procedura di contestazione ne dà immediata notizia all'interessato, invitandolo a presentare sue eventuali deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Rettore, nel termine di dieci giorni dalla ricezione delle deduzioni dell'interessato, invia la documentazione alla Commissione di Garanzia.

3. La Commissione di Garanzia, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore, ascolta l'interessato, che può essere assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione, propone al Rettore l'archiviazione della questione o l'inoltro della stessa al Senato accademico. In quest'ultimo caso la Commissione propone anche la sanzione da comminare tenuto conto della rilevanza dei fatti contestati. La proposta della Commissione è vincolante.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Senato accademico, senza la rappresentanza degli studenti nel caso di procedimenti nei confronti di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.



Art. 74

Composizione della Commissione di Garanzia

1. La Commissione di garanzia è composta da cinque componenti ciascuno designato dal Rettore per un mandato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) due componenti scelti tra i professori ordinari;
 - b) un componente scelto tra i professori associati;
 - c) un componente scelto tra i ricercatori;
 - d) un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
2. La carica di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio di disciplina.
3. Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni del presente Codice ad uno studente ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, ovvero nel caso di modifiche al Codice Etico concernenti gli studenti, la Commissione è integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente designato dal Rettore tra i membri del Consiglio degli studenti, con esclusione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio di disciplina degli studenti.
4. La Commissione può validamente deliberare con la presenza di almeno quattro componenti, senza includere in tale numero il rappresentante degli studenti; la Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le proposte di modifica del Codice Etico, deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
5. La Commissione elegge un Presidente tra i suoi componenti.
6. Il funzionamento della Commissione di garanzia, le modalità di presentazione dei reclami e le fasi del procedimento istruttorio, in caso di violazione del Codice etico da parte di un componente della comunità accademica, sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato dal Senato accademico.



Art. 75

Procedimento a carico del Rettore

1. Qualora sia necessario avviare una contestazione nei confronti del Rettore, le relative competenze spettanti al Rettore sono attribuite al Decano dell'Ateneo.

Art. 76

Dovere di riservatezza

1. Fermo il diritto dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguarda, i componenti della Commissione di Garanzia sono tenuti a mantenere riservato il contenuto degli atti stessi.

CAPO III

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 77

Funzioni del Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, definisce gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) due componenti designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;



- c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo;
- d) il Direttore generale, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

Art. 78

Componente elettiva del Comitato per lo sport universitario

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo sport universitario si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, 11 e 17 del presente Regolamento.

CAPO IV

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 79

Composizione del Comitato unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito con decreto del Rettore, è composto da:
 - a) un numero di componenti effettivi, fino a un massimo di cinque, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti, scelti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due;



b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo, sentito il Direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due;

c) un numero di professori di ruolo e ricercatori pari alla somma dei punti a) e b). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico, garantendo la presenza di tutte le componenti e previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere superiore a due;

d) quattro studenti, designati dal Consiglio degli studenti, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi. Anche per la componente studentesca il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non superiore a due.

2. Il CUG è nominato con decreto rettorale nel quale è indicato anche il Presidente, scelto dal Rettore tra i professori e ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sulla base di un curriculum dal quale emergano professionalità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.

3. I componenti del CUG durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La partecipazione al CUG non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

4. Nel caso di decadenza o di anticipata cessazione, se la residua parte del mandato è superiore al limite temporale di tre mesi si procede a nuove designazioni suppletive ristrette alla componente cessata o decaduta. Il nuovo designato entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato.



5. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito Regolamento, redatto dal Comitato stesso, approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 80

Funzioni del Comitato unico di Garanzia

1. Le funzioni del Comitato Unico di Garanzia sono disciplinate dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. In relazione alle violazioni del Codice Etico rientranti nelle proprie competenze, il CUG qualora ravvisi una violazione ne dà immediata notizia al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 73 del presente Regolamento.

TITOLO VI

STRUTTURE E CENTRI DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 81

Funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca, fermo restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore.
2. Ciascun Dipartimento si dota di un proprio Regolamento di funzionamento approvato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle Linee guida deliberate dal Senato accademico con parere favorevole del Consiglio di amministrazione e debitamente pubblicate.



3. Il Rettore, coadiuvato dagli uffici competenti, prima di sottoporre i regolamenti di Dipartimento all'esame e approvazione da parte degli Organi collegiali, ai sensi dell'art. 11 lett. d) e dell'art. 53 dello Statuto, provvede alla verifica della conformità di questi alle Linee guida di cui al comma precedente. In caso ravvisi un mancato rispetto delle stesse, rinvia il Regolamento al Consiglio di Dipartimento per l'adeguamento.

Art. 82

Costituzione di Dipartimento

1. La costituzione di un Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 26 del vigente Statuto di Ateneo.

Art. 83

Organizzazione del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta, qualora istituita.

2. È altresì istituita presso ciascun Dipartimento la Commissione paritetica docenti-studenti, le cui competenze e la cui disciplina è stabilita dall'art. 35 del vigente Statuto di Ateneo.

3. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite specifiche Sezioni in ragione di peculiari esigenze scientifiche e anche per periodi determinati.



Art. 84

Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

Art. 85

Elettorato Passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Direttore è composto dai professori di prima fascia, afferenti al Dipartimento, in servizio e a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina. I suddetti professori devono essere in servizio alla data di presentazione delle candidature.

2. Nel caso in cui tutti i professori appartenenti alla categoria degli ordinari, afferenti al Dipartimento, si trovino in condizioni di indisponibilità, ineleggibilità, incompatibilità l'elettorato passivo spetta ai professori di seconda fascia che, alla data di presentazione delle candidature siano afferenti al Dipartimento, in servizio e a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.

Art. 86

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Direttore è composto dai componenti del Consiglio di Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni.

2. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori in aspettativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.



Art. 87

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna votazione;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 150 del presente Regolamento;
 - e) designare i componenti del seggio e indicarne l'ubicazione;
 - f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione;
 - g) nominare apposita commissione elettorale.

Art. 88

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che



nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità anagrafica.

2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore e anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.

4. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla competente Commissione elettorale.

Art. 89

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza, prevista dal comma 1 o 2 del precedente articolo, è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che viene immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Direttore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a tre mesi il Direttore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

3. Nelle more della nomina del nuovo Direttore, il Dipartimento è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Dipartimento.



CAPO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 90

Funzioni

1. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dalla legge e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 91

Componente elettiva

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, partecipano al Consiglio di Dipartimento, oltre ai professori di ruolo e ai ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, le sottoindicate rappresentanze:

a) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca ed ai Corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, nel numero complessivamente corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate categorie;

b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori e comunque non inferiore a due unità.

2. La mancata elezione delle rappresentanze di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 92

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.



2. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Art. 93

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
 - a) l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio o in aspettativa presso il Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione;
2. Il personale tecnico-amministrativo che afferisce al Dipartimento, che sia numericamente pari o inferiore al numero della rappresentanza della suddetta categoria, determinata dalla lettera b) del comma 1 del precedente art. 91, in seno al Consiglio di Dipartimento, partecipa tutto di diritto a tale consesso.
3. Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante.
4. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data in cui si svolgono le votazioni ai Corsi di studio ed ai Dottorandi di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo di cui il Dipartimento è gestore.
5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio e del Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.



Art. 94

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della componente elettiva del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Decano, dispone la indizione delle elezioni con apposito bando elettorale che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale si provvede a nominare apposita commissione elettorale e ad indicare:
 - a) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - b) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - c) le modalità per il deposito delle candidature ed i termini per la presentazione delle stesse;
 - d) designare i componenti del seggio e indicarne l'ubicazione;
 - e) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione;
 - f) nominare l'apposita commissione elettorale.

Art. 95

Proclamazione degli eletti

1. I candidati che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sono proclamati eletti con apposito provvedimento che è emanato dallo stesso Organo che ha indetto le elezioni e pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale il Direttore del Dipartimento comunica al Rettore il risultato delle votazioni per il conseguente provvedimento di nomina che viene poi pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.



CAPO III

GIUNTA E SEZIONI DI DIPARTIMENTO

Art. 96

Funzioni della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta, qualora istituita, è l'organo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta, qualora istituita, è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, il Vice Direttore, una rappresentanza dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Il numero dei rappresentanti e le modalità di elezione sono stabiliti nel Regolamento del Dipartimento.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
4. Le elezioni per la costituzione della Giunta, qualora istituita, devono essere indette entro due mesi dall'inizio del mandato del Direttore di Dipartimento.

Art. 97

Sezioni del Dipartimento

1. La costituzione delle Sezioni, qualora istituite, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dal vigente Statuto di Ateneo.
2. Le funzioni della Sezione, qualora istituite, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento all'atto della costituzione.
3. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile, eletto tra i professori di prima fascia in servizio o, in assenza, incompatibilità o indisponibilità di questi ultimi, tra i professori di seconda fascia afferenti alla Sezione. Il Responsabile dura in carica tre anni, può essere rieletto consecutivamente una sola volta.



Art. 98

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Responsabile della Sezione è disposta dal Direttore del Dipartimento con apposito bando così come indicato nell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 99

Elettorato Passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Responsabile della sezione è composto dai professori di prima fascia in servizio, afferenti alla Sezione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

2. Nel caso in cui tutti i professori di prima fascia, afferenti alla Sezione, si trovassero nelle condizioni di indisponibilità, ineleggibilità e incompatibilità possono godere dell'elettorato passivo i professori di seconda fascia in servizio.

Art. 100

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Responsabile della sezione è composto dai professori di ruolo e ricercatori afferenti alla Sezione entro la data in cui si svolgono le votazioni.

Art. 101

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Responsabile di Sezione, il Decano dei professori di prima fascia della Sezione o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di



anzianità, dispone la convocazione straordinaria degli afferenti alla Sezione per procedere all'elezione del Responsabile per il successivo triennio.

2. In caso di dimissioni del Responsabile, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Direttore del Dipartimento o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria della Sezione, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:

- a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna votazione;
- b) indicare le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
- c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
- d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 150 del presente Regolamento;
- e) designare la composizione dei seggi e indicarne l'ubicazione;
- f) fissare la data per la votazione;
- g) nominare apposita Commissione Elettorale.

Art. 102

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Responsabile è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con minore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.



2. Le votazioni a scrutinio segreto sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti della sezione che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
3. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale.

Art. 103

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Responsabile, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a tre mesi il Responsabile entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Responsabile, la Sezione del Dipartimento è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferente alla Sezione.

CAPO IV

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. 104

Scuole interdipartimentali

1. Due o più Dipartimenti possono istituire una struttura di raccordo, denominata Scuola interdipartimentale, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche,



compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni, nel rispetto delle disposizioni statali in materia.

2. Il procedimento di attivazione di una Scuola interdipartimentale può prendere avvio dalla proposta di due, o più, Dipartimenti o dal Consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto di Ateneo.

3. L'iniziativa, deliberata dai Consigli di Dipartimento a maggioranza assoluta, deve contenere l'indicazione della denominazione della Scuola e dei Corsi di studio che si intendono attribuire all'attività di coordinamento e razionalizzazione nonché di gestione dei servizi comuni della Scuola. In presenza di corsi interdipartimentali, la proposta può essere formulata da uno qualsiasi dei Dipartimenti coinvolti.

4. Della proposta di attivazione della Scuola, formulata da un Dipartimento o dal Consiglio di amministrazione, viene data notizia dal Rettore ai Dipartimenti che presentano criteri di affinità disciplinare dell'offerta formativa.

5. Entro 30 giorni da tale comunicazione, i Dipartimenti, che intendano concorrere all'attivazione della Scuola, deliberano a maggioranza assoluta l'adesione o meno alla proposta, indicando in caso affermativo i corsi che intendono affidare alla gestione della stessa.

6. La Scuola è istituita con decreto rettorale sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione, assunta previo parere del Senato accademico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.

7. Qualora un Dipartimento intenda aderire ad una Scuola interdipartimentale già attivata, ne fa richiesta alla Scuola, che ne informa i Dipartimenti afferenti. I Dipartimenti richiedenti indicano i Corsi di studio che intendono attribuire e le unità di personale tecnico-amministrativo che intendono coinvolgere. Su tale richiesta i Dipartimenti presenti nella Scuola esprimono parere vincolante. Qualora questi ultimi siano divergenti, sulla richiesta di adesione decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

8. Ogni Dipartimento può aderire ad una o più Scuole interdipartimentali, solo sulla base di criteri di affinità disciplinare alla/e quale/i può affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di laurea. Il



numero delle Scuole interdipartimentali dell'Ateneo non può superare il numero massimo previsto dalla legge.

9. Un Dipartimento afferente ad una Scuola può, con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza assoluta, chiedere al Consiglio di amministrazione di distaccarsi dalla stessa. Su tale richiesta gli altri Dipartimenti afferenti alla Scuola sono chiamati ad esprimere un parere. Nel deliberare l'uscita del Dipartimento dalla Scuola, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede ad assegnare al Dipartimento uscente i Corsi di studio dei quali quest'ultimo sia in grado di garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità definiti dall'ANVUR e dagli organi di governo dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, procedere ad una riassegnazione dei Corsi di studio tra i Dipartimenti afferenti alla Scuola.

10. Le norme relative ai compiti e al funzionamento della Scuola interdipartimentale sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e da apposito regolamento, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 105

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

Art. 106

Procedura di elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio in uno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di ruolo della Scuola interdipartimentale dispone l'indizione delle elezioni con apposito



bando pubblicato sul sito di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e convoca in seduta straordinaria il Consiglio della Scuola interdipartimentale.

3. In caso di dimissioni del Presidente o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

4. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano provvede a:

- a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
- c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse presso l'ufficio della Commissione Elettorale di cui al punto g) del presente comma;
- d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 150 del presente Regolamento;
- e) designare la composizione dei seggi, scegliendone i componenti tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, indicandone l'ubicazione;
- f) fissare la data per la votazione e delle eventuali votazioni successive;
- g) nominare apposita Commissione Elettorale.

5. Nelle prime tre votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

6. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.



7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
8. Nel caso di elezione del Presidente di una neocostituita Scuola interdipartimentale o per cessazione anticipata del Presidente in carica, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a tre mesi il Presidente entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, la Scuola è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferenti alla Scuola.
9. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione elettorale.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia agli articoli dedicati all'elezione del Direttore di Dipartimento.

Art. 107

Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Presidente della Scuola, che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Coordinatori dei Corsi di studio attivi affidati alla Scuola, che sono componenti di diritto;
 - c) da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, designati da ciascun Consiglio di Dipartimento, tra i propri componenti in regime di tempo pieno che assicurino una permanenza in servizio almeno pari alla durata della carica.
2. La designazione della componente di cui alla lettera c) del comma precedente viene, su proposta del Direttore, deliberata dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori e ricercatori.



3. Qualora un Dipartimento aderisca ad una sola Scuola e conferisca solo una parte dei propri Corsi di studio, la propria componente nel Consiglio della Scuola è limitata al Direttore e ai Coordinatori dei Corsi di studio interessati.
4. Il Dipartimento che aderisca a più Scuole, conferendo tutti i suoi corsi, dovrà attribuire ad entrambe le Scuole i componenti previsti dalla lettera c) del presente articolo. Al Consiglio di una Scuola può, in questo caso, partecipare un delegato del Direttore.
5. I componenti designati del Consiglio durano in carica tre anni e sono consecutivamente ridesignabili una sola volta.
6. Le designazioni, da parte dei Consigli di Dipartimento, della componente docente nel Consiglio della Scuola, debbono prevedere una riserva per i settori disciplinari dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento che non siano già rappresentati dal Direttore o dai Coordinatori dei Corsi di studio, garantendo altresì un'ampia rappresentanza delle aree scientifiche presenti all'interno del Dipartimento.
7. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei professori e ricercatori presenti nel consesso, designati dal Consiglio degli Studenti tra i componenti dei Consigli dei Corsi di studio afferenti alla Scuola. Tale designazione deve garantire una equa rappresentanza dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.

CAPO V

CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO

Art. 108

Consiglio dei Corsi di studio

1. I Consigli di Corso di studio possono assumere una diversa configurazione secondo le disposizioni previste dallo Statuto.
2. Ad essi può essere affidata la gestione didattica di:
 - a) un singolo corso di laurea e/o di laurea magistrale e a ciclo unico;



- b) più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a classi di aree omogenee;
 - c) più corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o di classi di aree omogenee;
 - d) più corsi di laurea e laurea magistrale riferiti a classi corrispondenti.
3. I Consigli di Corso di studio sono costituiti dai professori e dai ricercatori di ruolo titolari o affidatari di insegnamenti inclusi nelle offerte formative del corso o dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico nonché da una componente elettiva degli studenti.
4. La composizione del Consiglio di Corso di studio, ad esclusione del proprio coordinatore che resta in carica per tre anni, ha durata annuale e si rinnova il primo ottobre di ogni anno ad esclusione del mandato degli studenti che ha durata biennale e si rinnova nell'anno accademico.
5. I professori di ruolo ed i ricercatori di Ateneo che svolgono attività didattica in un corso di studio contribuendo ai requisiti di docenza e di qualificazione della docenza dello stesso (docenti di riferimento), partecipano al relativo Consiglio con voto deliberativo.
6. I professori di ruolo ed i ricercatori di Ateneo che svolgono attività didattica in un corso di studio senza essere docenti di riferimento dello stesso partecipano al relativo Consiglio con voto consultivo.
7. Al Consiglio di Corso di studio partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, almeno uno per ciascun corso di studio. Gli studenti hanno voto deliberativo.
8. Al Consiglio di Corso di studio partecipano senza diritto di voto e senza contribuire alla definizione del numero legale, i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo.

Art. 109

Funzioni del Consiglio di Corsi di studio

1. Il Consiglio del/i Corsi di studio, oltre ai compiti definiti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo:
- a) aggiorna i propri Regolamenti didattici;
 - b) propone le attività didattiche del corso di studio;



- c) supporta l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica e garantisce il funzionamento del gruppo di riesame per il monitoraggio annuale della Scheda Unica Annuale (SUA);
- d) acquisisce i pareri e le valutazioni espresse dalla Commissione paritetica dipartimentale per formulare eventuali proposte per il miglioramento della qualità.

Art. 110

Coordinatore del consiglio di corso di studio

1. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

Art. 111

Elettorato Passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Coordinatore spetta ai professori di prima fascia, docenti di riferimento del corso afferenti al Dipartimento in cui il corso è incardinato alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
2. Qualora non pervengano candidature di professori di prima fascia, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un professore di seconda fascia, docente di riferimento del corso afferente al Dipartimento in cui il corso è incardinato.

Art. 112

Elettorato Attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio è composto dai professori e ricercatori in servizio che nel consesso hanno voto deliberativo. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori di ruolo in aspettativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.



Art. 113

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di corso di studio per procedere all'elezione del Coordinatore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Coordinatore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
 - a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità previste per la carica ai sensi dell'art. 150 del presente Regolamento;
 - e) designare la composizione dei seggi, scegliendone i componenti tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, indicandone l'ubicazione;
 - f) fissare la data per la prima votazione e per le eventuali votazioni successive;
 - g) nominare apposita Commissione Elettorale.



Art. 114

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità anagrafica.
2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
4. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla competente Commissione elettorale.

Art. 115

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza, prevista dal comma 1 o 2 del precedente articolo, è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che viene immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.



Art. 116

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Coordinatore del Consiglio di corso di studio, fermo restando il rispetto delle linee guida di Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Coordinatore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a tre mesi il Coordinatore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Coordinatore il Consiglio di Corso di Studio è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Consiglio stesso.

Art. 117

La componente elettiva del Consiglio di corso di studio

1. Al Consiglio di Corso di studio partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei professori e ricercatori di cui all'art. 108, comma 5.
2. Il numero degli studenti da eleggere è comunicato dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

Art. 118

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.



Art. 119

Elettorato attivo e passivo degli studenti

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al/i corso/i di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico facenti parte del Consiglio di corso di studio, entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi gestiti dal Consiglio alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal bando di indizione.

Art. 120

Convocazione del corpo elettorale delle rappresentanze studentesche

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 121

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 122

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione del Coordinatore.



CAPO VI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 123

Funzioni delle Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, anche d'intesa con altri Atenei, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti e alla programmazione triennale dell'Ateneo, con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, previa delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 124

Organi della Scuola di Specializzazione

1. La nomina degli organi delle Scuole di specializzazione di Ateneo alle disposizioni del vigente Statuto, nonché l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole medesime sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti nel rispetto della normativa ministeriale.

2. Gli organi della Scuola sono il Direttore ed il Consiglio della Scuola stessa.

3. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento si applicano laddove gli organi della Scuola di Specializzazione non siano previsti e disciplinati dalla specifica normativa ministeriale.

Art. 125

Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.



2. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

Art. 126

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione del Direttore è composto dai professori del Consiglio di prima fascia in servizio alla data di scadenza della presentazione delle candidature prevista dal provvedimento di indizione dell'elezione o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.
2. Qualora non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un professore di seconda fascia in servizio a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.

Art. 127

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale per l'elezione del Direttore è composto dai componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, di cui al successivo art. 132, alla data di svolgimento delle votazioni. Nel corpo elettorale sono inclusi i professori ed i ricercatori in aspettativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 128

Indizione delle elezioni

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia della Scuola di Specializzazione o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.



2. In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:
- a) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;
 - d) indicare il regime delle incompatibilità;
 - e) designare la composizione dei seggi, scegliendone i componenti tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, indicandone l'ubicazione;
 - f) fissare la data per la prima votazione e delle eventuali votazioni successive;
 - g) nominare apposita Commissione Elettorale.

Art. 129

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora nella terza votazione più di due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quelli con minore anzianità anagrafica.
2. Risulta eletto al ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.



3. Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per la determinazione del quorum dei partecipanti non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa e/o in congedo straordinario secondo l'art. 5 del presente Regolamento. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.
4. La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione elettorale.

Art. 130

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza, prevista dal comma 1 o 2 del precedente articolo, è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che viene immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Direttore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore a tre mesi il Direttore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori tre anni a decorrere dal primo novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.
3. Nelle more della nomina del nuovo Direttore il Consiglio di corso di studio è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferenti al Consiglio stesso.

Art. 131

Norma di rinvio

1. Il Regolamento della Scuola di Specializzazione può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Direttore del Consiglio della Scuola.



Art. 132

Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio: i professori e i ricercatori di ruolo ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola; tre rappresentanti degli specializzandi.

Art. 133

La Componente elettiva del Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Al Consiglio di Scuola di Specializzazione oltre ai professori e i ricercatori di ruolo ai quali sono affidate attività didattiche partecipa una componente elettiva composta da tre rappresentanti degli studenti specializzandi. Al Consiglio della Scuola partecipano senza diritto di voto i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo.

Art. 134

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.

Art. 135

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo



spetta agli studenti che sono regolarmente iscritti per la prima volta alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale.

Art. 136

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel presente Regolamento.

Art. 137

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti specializzandi si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17 del presente Regolamento.

CAPO VII

CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 138

Corsi e Scuole di Dottorato

1. L'Ateneo promuove l'istituzione di Corsi di Dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quali sedi privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.

2. L'Ateneo istituisce ed organizza i Corsi di Dottorato di ricerca, eventualmente anche in un sistema coordinato da Scuole di Dottorato, qualora istituite, il cui obiettivo è l'acquisizione di una corretta metodologia di ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello.



3. La composizione del Collegio dei docenti e i compiti specifici sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO VIII

CENTRI DI RICERCA

Art. 139

Costituzione dei Centri di Ricerca

1. I centri di ricerca sono retti da propri regolamenti. Questi ultimi devono essere approvati dagli Organi di Governo di Ateneo con le procedure previste dal vigente Statuto.

2. L'istituzione e il funzionamento di Centri di ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa costituiti con Enti di Ricerca esterni sono di norma proposti da uno o più dipartimenti, regolati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del Senato accademico e del Nucleo di Valutazione. La convenzione istitutiva indica gli Enti di Ricerca partecipanti, la denominazione del Centro, la sua sede amministrativa, gli organi di gestione e le relative competenze e modalità di costituzione, le risorse di personale con l'elenco degli afferenti (almeno dieci), le risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione da ciascun Ente convenzionato. Le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro sono fissate nello stesso atto convenzionale e riportate nel decreto Rettorale costitutivo del Centro.

3. La proposta di costituzione di un Centro può anche essere interdipartimentale e non avere nel suo organico enti esterni, in ogni caso deve necessariamente contenere le finalità eterogenee di ricerca comprendenti le diverse aree dei Dipartimenti proponenti per sviluppare progettualità di rilevante interesse scientifico e le finalità da raggiungere con cadenza al massimo triennale. Gli elementi costitutivi devono essere integrati da linee di ricerca implementate annualmente e relazionate agli organismi di valutazione interna di Ateneo al fine di assicurare la qualità. L'attività di ricerca annuale proposta dai costituendi centri, che non si deve sovrapporre all'attività dei Dipartimenti, viene preventivamente sottoposta all'esame degli organismi di valutazione interna.



Art. 140

Modalità di presentazione della proposta di costituzione del Centro

1. L'attivazione di Centri interdipartimentali di cui al comma 3 dell'art. 139 deve essere proposta da almeno due Dipartimenti, per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che li riguardano. La proposta di istituzione del Centro di ricerca corredata dalle linee di ricerca deve essere trasmessa entro trenta giorni agli organismi di valutazione interna di Ateneo i quali devono esprimere il proprio parere preventivo e relazionare al Rettore entro i successivi trenta giorni.
2. La proposta viene sottoposta all'esame degli Organi di governo di Ateneo.

Art. 141

Organi del Centro e collaborazioni esterne

1. Gli Organi del Centro sono il Consiglio Direttivo e il Direttore.
2. Il Centro deve essere composto da almeno dieci professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti proponenti.
3. Le richieste di adesioni al Centro da parte di Professori e Ricercatori vengono approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Il Centro attraverso i suoi organi relaziona annualmente agli organi Accademici competenti il programma annuale di lavoro e le relative spese nonché ogni altra decisione per il conseguimento dei fini del Centro.
5. I Centri possono avvalersi anche di Enti esterni tramite la costituzione di partenariati per la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale ed extranazionale che coinvolgono le aree di riferimento.
6. Ogni atto del Centro di ricerca che preveda l'adesione di enti esterni e/o la partecipazione a progetti di interesse dell'Ateneo deve comunque essere sottoposta e approvata dagli Organi di Ateneo.



CAPO IX

CENTRI DI SERVIZIO

Art. 142

I Centri di servizio

1. Per la realizzazione di servizi di particolare complessità e di interesse generale possono essere istituiti Centri di servizio.
2. L'istituzione dei Centri di servizio dell'Ateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. La proposta istitutiva deve indicare le finalità istituzionali, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro.
4. Le linee di indirizzo di ciascun Centro di servizio, al quale è preposto un responsabile amministrativo nominato dal Direttore Generale, sono definite da un referente o da un comitato di indirizzo nominati dal Rettore.
5. L'incarico dei referenti ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.
6. I regolamenti dei Centri di servizio di Ateneo, di cui al presente titolo, dettano le norme relative al funzionamento del centro, nel rispetto delle norme e dei principi fissati dallo Statuto e dal presente Regolamento. Detti regolamenti sono proposti dal referente o dal comitato di indirizzo di cui al precedente comma 4 e sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



TITOLO VII

**STRUTTURE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ATENEO**

CAPO I

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Art. 143

Biblioteca di Ateneo

1. La Biblioteca di Ateneo è l'insieme coordinato delle sedi e dei servizi finalizzati ad accrescere la disponibilità, la conoscenza e le opportunità di utilizzo di risorse bibliografiche rilevanti per la ricerca e la didattica, acquisite al patrimonio dell'Ateneo o altrimenti reperibili.

2. I servizi della Biblioteca sono:

- a) rivolti a studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e bibliotecario dell'Ateneo, nonché a studiosi esterni in rapporto anche occasionale con l'Ateneo stesso;
- b) aperti agli utenti istituzionali di altri atenei e istituti convenzionati con l'Ateneo, a condizione di reciprocità;
- c) resi accessibili al pubblico generale;
- d) gestiti da personale in possesso di adeguata qualificazione professionale.

Art. 144

Norme di rinvio

1. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario sono definite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.




CAPO II

MUSEO DI ATENEO

Art. 145

Museo di Ateneo



1. Il Museo di Ateneo è una struttura finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museali di Ateneo a fini di studio, ricerca e diffusione culturale.
2. Sono organi del Museo:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.
3. Il Direttore, designato dal Senato accademico su proposta del Rettore per un triennio, rinnovabile, è un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica. Il suo incarico è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola interdipartimentale o Coordinatore di Consiglio di Corso di studio.
4. Il Consiglio è costituito da tre professori e ricercatori di ruolo, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e due esperti esterni, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile. Al termine dell'anno il Consiglio approva la relazione predisposta dal Direttore e la trasmette al Rettore.
5. La carica di Direttore del Museo non dà diritto a compensi o a indennità di carica.
6. Le modalità di funzionamento degli organi e delle attività del Museo saranno disciplinate nell'atto costitutivo dello stesso.




TITOLO VIII

ORGANI DI GESTIONE

CAPO I

IL DIRETTORE GENERALE



Art. 146

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore Generale può essere prorogato solo una volta per la durata massima di un anno in presenza di motivate esigenze. La proroga è proposta dal Rettore e deliberata dal Consiglio di amministrazione acquisito il parere del Senato accademico.

Art. 147

Funzioni Dirigenziali

1. Le funzioni dirigenziali sono stabilite dall'art. 47 dello Statuto e dalla normativa vigente.



CAPO II

PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 148

Disposizioni generali

1. Qualora previsto dalla legge e dallo Statuto, il funzionamento degli organi ed organismi collegiali dell'Ateneo è disciplinato da appositi regolamenti interni.
2. I Regolamenti di funzionamento dell'Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza semplice previo parere del Consiglio di amministrazione.
3. Tutti i Regolamenti sono emanati con Decreto rettorale.
4. I Regolamenti interni di funzionamento devono uniformarsi ai principi di cui ai successivi articoli.

Art. 149

Principi generali per il funzionamento degli organi e degli organismi collegiali

1. Tutti i regolamenti previsti dall'articolo precedente e le eventuali Linee guide propedeutiche devono disciplinare:
 - a) le finalità dell'organo;
 - b) le attività di competenza;
 - c) l'assetto organizzativo e funzionale,
 - d) la durata e la modalità di elezione;
 - e) l'autonomia organizzativa e gestionale;
 - f) le modalità di convocazione delle sedute degli organi collegiali;



- g) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
- h) la cadenza programmata delle sedute ordinarie;
- i) i presupposti e le modalità per la convocazione delle sedute straordinarie;
- j) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
- k) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con una maggioranza qualificata;
- l) gli eventuali limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti;
- m) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
- n) il quorum per la validità delle adunanze e quello per la validità delle deliberazioni;
- o) l'assenza alle adunanze, decadenza dalla carica e sostituzione;
- p) i termini di decadenza per l'applicazione delle delibere;
- q) la durata massima dell'intervento;
- r) le modalità di votazione (con voto palese o a scrutinio segreto).

Art. 150

Incompatibilità

1. Ai fini del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente sono incompatibili con il tempo definito le seguenti cariche e incarichi:

- a) Rettore, Prorettore vicario;
- b) Componente del Senato accademico;
- c) Componente del Consiglio di amministrazione;
- d) Direttore di Dipartimento;
- e) Coordinatore di corso di studio;
- f) Componente del Nucleo di valutazione;



- g) Presidente e componente del Consiglio di una Scuola interdipartimentale;
- h) Coordinatore di dottorato di ricerca;
- i) Direttore di una Scuola di specializzazione.
2. Il professore o il ricercatore a tempo definito che intenda candidarsi per una delle cariche o incarichi di cui al comma 1 dovrà produrre, all'atto della candidatura, una specifica dichiarazione di impegno a optare per il tempo pieno in caso di avvenuta elezione o designazione.
3. È riservato ai professori e ricercatori in servizio a tempo pieno l'incarico di componente del Collegio di disciplina dell'Ateneo.
4. Le cariche e gli incarichi di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili ad eccezione dei casi in cui la legge o lo Statuto espressamente lo consentano o lo prevedano.
5. Il Presidente di Scuola interdipartimentale, i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori di corso di studio, oltre a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 del presente articolo, non possono essere designati a fare parte del Presidio della qualità.
6. Oltre alla incompatibilità di cui al presente articolo per ogni carica si applicano anche le incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 151

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. A far tempo da tale data sono abrogate le norme regolamentari e le disposizioni in contrasto o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.



3. Le disposizioni relative alle modalità di elezione di organi e organismi si applicano a partire dal primo rinnovo degli stessi successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento abroga le norme in contrasto con il Regolamento di Ateneo sulle elezioni in modalità telematica.

